



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Art. 1 – E' istituito nel Comune di Vedano al Lambro il Comitato gemellaggi con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggi promosse dal Comune di Vedano al Lambro con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 – Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione comunale tra cui il Sindaco o suo delegato per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari (maggioranza e minoranza), della scuola, di associazioni culturali, sportive e di volontariato, di altre associazioni ed organismi

giovanili, delle famiglie per un massimo di 15 persone.


Il Comitato è istituito con delibera di Giunta comunale.

Art. 5 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vicepresidente;
- un Segretario.

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;

- 
- b) per assenza ingiustificata (più di 3 consecutive) alle riunioni del Comitato;
 - c) per richiesta dell'associazione di appartenenza.

Art. 7 – Il Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8 – Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Amministrazione comunale, addetto all'ufficio competente.

Art. 11 – Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento della Giunta comunale che lo ha nominato.